



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 4475 / 2017

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ALLA DITTA MANIERO VALENTINO DI MANIERO ANDREA E GAETANO S.N.C. PER L'IMPIANTO IN VIA I° STRADA 17 IN COMUNE DI VIGONOVÒ (VE)

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- vii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- viii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

- ix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- x. il D.M. 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03.08.2009, n. 102;
- i. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xi. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- xii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003 n. 120";
- xiii. la D.G.R.V. del 9 dicembre 2014 n. 2299, concernente "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- xiv. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, la L.R. 3/2000, il D.P.R. 13 marzo 2013 N. 59, ai sensi della quale questa amministrazione è il soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della dichiarazione di non necessità di valutazione d'incidenza, come disposto al punto 3.1 "Autorità competenti per la valutazione di incidenza" dell'Allegato A alla DGRV 1400/2017;
- xv. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- xvi. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Viste

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- ii. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che

- i. con prot. n. 72318 del 23.08.2017 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 23.08.2017 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di VIGONOVO in data 17.08.2017 dalla ditta MANIERO VALENTINO di Maniero Andrea e Gaetano S.n.c., con sede legale in VIGONOVO - Via I° STRADA 17, in occasione del rinnovo della comunicazione prot. n. 15177 del 18.02.2013;
- ii. con prot. n. 92284 del 31.10.2017 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza redatta secondo le modalità stabilite dalla DGRV 1400/2017;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 ;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della L. 447/95 ;

- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. è stata espletata da parte dell'ufficio V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) apposita procedura, conclusasi con determina n. 95004 del 09.11.2017, a seguito della quale è stata accertata la non necessità di screening di valutazione di incidenza ambientale per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi con sola messa in riserva, svolta nell'impianto situato in Via I Strada, 17 – Vigonovo (VE)

Preso atto che:

- i. con nota prot. n. 84029 del 04.10.2017 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
- ii. con nota prot. n. 83428 del 03.10.2017 è stata trasmessa al Comune di Vigonovo e all'ULSS 3 Serenissima la richiesta di verifica rispettivamente per gli aspetti urbanistico-edilizi ed igienico sanitari e contestualmente è stato richiesto al Comune di Vigonovo l'atto di assenso per nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4 o 6 della L. 447/1995;
- iii. con nota prot. n. 84555 del 05.10.2017 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni;
- iv. con nota acquisita al prot. n. 92284 del 31.10.2017 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- v. con nota acquisita al prot. n. 92991 del 03.11.2017 la ditta ha trasmesso le garanzie finanziarie ai sensi della DGRV 2721/2014, accettate con nota prot. n. 102746 del 05.12.2017;
- vi. l'art. 3, c. 6 del D.P.R. n. 59/2013 prevede una durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale pari ad anni 15;
- vii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 prevede che l'autorizzazione assuma efficacia dall'accettazione delle garanzie finanziarie dovute per l'attività, che possono essere prestate anche per una durata inferiore a quella dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il loro rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione;
- viii. con prot. n. 102849 del 05.12.2017 è stato acquisito l'atto di assenso del Comune di Vigonovo relativo all'impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 00A0685215 e relativa appendice n. 1 emessa da Groupama Assicurazioni SpA con scadenza il 30.10.2024 e dalla polizza RCI n. 105561889 emessa da Groupama Assicurazioni SpA, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 05.06.2018.

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali.

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 06/01/2018, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione

DETERMINA

1

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta MANIERO VALENTINO di Maniero Andrea e Gaetano S.n.c., con sede legale in Comune di VIGONOV - Via I° STRADA 17,

C.F. 03569370277 in occasione del rinnovo della comunicazione prot. n. prot. n. 15177 del 18.02.2013 ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 152/2006, presso lo stabilimento sito in Comune di VIGONOVO – Via I° STRADA 17.

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in oggetto e citati in premessa.

2

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento.

3

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie dovute ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 ed è subordinata alla validità delle polizze fideiussorie prestate come attestati da relativi atti di accettazione.

4

Il rinnovo della polizza fideiussoria, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, dovrà avvenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa.**

5

Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.

6

La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento **entro 30 giorni da ciascun rinnovo.**

7

Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.

8

Ai fini del rinnovo del presente provvedimento, **almeno sei mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

9

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento:

9.1- GESTIONE RIFIUTI

La ditta è iscritta al n. **589** del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

La ditta può svolgere la sua attività presso lo stabilimento in oggetto nel rispetto:

- delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;
- delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.
- di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate:

D.M. 05/02/98 e smi (vigente dal 2006)	Tipologia	Attività di recupero	Codice CER	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)	Quantità annua trattata (t/a)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	R13	150101 150105 150106 200101	7 1 1 1	50

3.01	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199	R13	120101 120102 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	1 1 2 1 710 2 1 20 2	4750
3.02	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199	R13	120103 120104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	5 1 20 14 1 1 1 10 1 1 5	50
5.01	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui D.Lgs. 152/2006 e smi e al D.Lgs. 209/2003 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	160117 160118 160122	38 1 1	150
5.08	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	160118 160122 160216 170401 170411	1 1 1 3 4	100
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	R13	160214 160216 200136	20 8 2	50
6.01	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	020104 150102 191204 200139	1 7 1 1	50
TOTALE QUANTITA' ANNUA TRATTATA (t/a)					5200
TOTALE QUANTITA' DI MESSA IN RISERVA ISTANTANEA (t)				900	

9.2 - IMPATTO ACUSTICO

Con prot. n. 102849 del 05.12.2017 è stato acquisito il nulla-osta di impatto acustico rilasciato dal Comune di Vigonovo ai sensi della Legge n. 447/1995, art. 8 comma 6, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

10

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

11

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

12

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

13

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

14

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

15

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

16

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente



COMUNE DI VIGONOVO

Città Metropolitana di Venezia

AREA MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI

Tel. 049/9834911 Fax 049/9831911

E-mail: area.tecnica@comune.vigonovo.ve.it - www.comune.vigonovo.ve.it -

P.E.C.: protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it

orario di ricevimento: **LUNEDI'** ore 10.30 - 12.30 **GIOVEDI'** ore 15.00 - 17.00

Prot. n° 0014015

Vigonovo, li 24.11.2017

Oggetto: Atto di assenso per nulla osta acustico.

Istanza di Aurorizzazione Unica Ambientale per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti ai sensi del DPR 59/2013.

Ditta Maniero Valentino di Maniero Andrea e Gaetano S.n.c. (C.F. 03569370277)

Sede Legale: Via I^a Strada, 17 – 30030 Vigonovo (VE)

Sede Impianto: Via I^a Strada, 17 – 30030 Vigonovo (VE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI

Vista nota in data 03.10.2017, prot. n. 83428, con la quale il Servizio Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia ha richiesto l'atto di assenso ai fini del rilascio del nulla osta acustico alla Ditta Maniero Valentino di Maniero Andrea e Gaetano S.n.c. (C.F. 03569370277) in merito all'istanza di cui in oggetto;

Vista la documentazione di impatto acustico redatta dall'ing. Luca Gibin dalla quale emerge che l'attività viene svolta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e che i livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderati "A" (Leq_A) emessi dall'insediamento sito in Via I^a Strada, 17 – 30030 Vigonovo (VE), rispettano:

1. i limiti assoluti di immissione nel periodo diurno;
2. i limiti assoluti di emissione nel periodo diurno;
3. i limiti differenziati;

Visto il Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale di Vigonovo, approvato con delibera di C.C. n. 55 del 30.11.2006;

con la presente comunica l'assenso ai fini del rilascio nulla osta acustico.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI
Geom. Armando Marcolin

Responsabile Area Manutenzioni e Lavori Pubblici : Geom. Armando Marcolin 049/9834921

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Massimo Gattolin il 20/12/2017 14:29:32 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Determina: 2017 / 4475 del 20/12/2017

Prot.: 2017 / 107990 del 20/12/2017